



Prot. 37498 del 31/10/2018
Class. 011-12-2
Fasc.: 9/2012



Al Dirigente del Servizio 3
Andrea Pacchiarotti

OGGETTO: Ditta Eco Eridania S.p.A. Richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, concessa ai sensi dell'articolo 29 – nonies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta Eco Eridania S.p.A. avente sede legale e amministrativa: Via Pian Masino comune di Arenzano (GE), e sede impianto in Via Pantanelli comune di Montelabbate (PU)". Risultanze istruttorie (art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n° 241/1990).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile del procedimento in oggetto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Vista l'istanza della Ditta Eridania S.p.A. di Arenzano (GE) registrata agli atti con Ns. prot. n. 9209 del 21/03/2018 volta ad ottenere la modifica non sostanziale della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n° 1717 del 10 luglio 2012, rilasciata ai sensi dell'articolo 29 –sexies e 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009.

Valutate le condizioni di ammissibilità della istanza nonché i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini del rilascio della autorizzazione di cui in oggetto, si relaziona quanto segue:

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed in particolare gli articoli 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) e 213 (Autorizzazioni Integrate Ambientali);
- Vista la D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 avente ad oggetto: *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n° 59/2005”*;
- Vista la D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2004, avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo n° 152/2006, Parte II, Titolo III – bis. Decreto Legislativo n° 46/2014. presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrita Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso”*;
- Considerato che la D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009, prevede differenti tipologie di Modifiche, suddivise in “Modifiche sostanziali” e “Modifiche non sostanziali” che possono comportare o meno l’aggiornamento dell’autorizzazione originaria;
- Valutato che la “richiesta di introduzione del rifiuto EER 17.05.01*” dell’Autorizzazione Integrita Ambientale facente capo alla Ditta richiedente, non può che richiedere un formale aggiornamento dell’autorizzazione in essere, risultando una modifica non sostanziale.

DATO ATTO,

- *che è stata condotta un’autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l’inserimento nell’autorizzazione, delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell’interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga”;*
- *che la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;*



- *chè la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;*

Considerato che,

- La Ditta Eco Eridania S.p.A. risulta in possesso della Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10/07/2012 avente ad oggetto: *“Ditta Sameco S.r.L. (oggi Eco Eridania S.p.A.) via Pantanelli, Montelabbate (PU) – Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 29-ter e 213 - Autorizzazione Integrata Ambientale”* precedentemente rilasciata alla Ditta Sameco S.r.L. di Tavullia (PU) dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino;

- La medesima Ditta Eco Eridania S.r.L. risulta inoltre in possesso delle seguenti autorizzazioni:

1. Determinazione n. 2810 del 29/11/2012 avente ad oggetto: *“Ditta Sameco s.r.l. (oggi Eco Eridania S.p.A.) di Tavullia (PU). Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi - artt 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1547 del 05.10.2009”* ovvero modifiche non sostanziali comportanti l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata mediante Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10.07.2012 di cui all'articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n. 1547/2009;
2. Determinazione n. 1607 del 08/08/2013 avente ad oggetto: *“Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis - articolo 29 nonies -- Autorizzazione alla realizzazione di modifica non sostanziale - ditta Sameco S.r.L. (oggi Eco Eridania S.p.A.) di Tavullia (PU) - sede legale ed amministrativa: via Pirano, 10/g Tavullia (PU) - sede impianto: via Pantanelli, 29 - 31 - 33 - 37 - 39 Montelabbate (PU) - impianto adibito al recupero ed allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”*;
3. Determinazione n° 1673 del 1° settembre 2015;
4. Determinazione n. 665 del 01/06/2017, ad oggetto: VARIAZIONE DI TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA REALIZZAZIONE E



GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 – NONIES E 213 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M. E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1547 DEL 5 OTTOBRE 2009, ALLA DITTA SAMECO S.R.L. DI DI TAVULLIA (PU) A FAVORE DELLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE)";

- La variante in oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10/07/2012 e intesa come modifica non sostanziale, è la seguente: inserimento, all'interno del processo produttivo esistente, del nuovo codice EER 07.05.01* (soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri);

- Le operazioni alle quali è sottoposto il rifiuto denominato EER 07.05.01* (soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri), sono le seguenti: 1) "R13" (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); 2) "D15" (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

- Il rifiuto denominato EER 07.05.01* (soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri), oggetto della presenta autorizzazione, risulta costituito da soluzioni acquose di lavaggio provenienti da utenze di origine sanitaria, laboratori di analisi o farmaceutici e farmacie, i quali non presentano elevati livelli di pericolosità e nei cui confronti vengono ordinariamente attribuite caratteristiche di pericolo cautelative;

- Il processo produttivo all'origine al rifiuto, è generalmente compreso nell'ambito delle seguenti attività:

1. formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici;
2. processi di preparazione galenica in farmacia e/o dal lavaggio di superfici, locali, macchinari, ecc, mediante acqua con aggiunta di prodotti detergenti e/o sanificanti di diversa natura e caratteristiche che, in ragione della loro elevata diluizione, non generano acque di risulta con caratteristiche di pericolo quali ad esempio corrosività, infiammabilità, esplosività;

- I contenitori forniti alla clientela e adoperati per il trasporto e lo stoccaggio degli stessi devono essere adeguatamente resistenti agli urti e alle rotture e pertanto muniti di coperchio o chiusure dotate di guarnizione di sicurezza, omologate ai sensi della normativa ADR (trasporto di merci pericolose), contraddistinti dalla lettera Y (imballaggio idoneo per merci di pericolosità varia, appartenenti al gruppo II



- pericolose e III - (meno pericolose), o dalla lettera X (imballaggio idoneo per merci di ogni pericolosità cioè appartenenti ai gruppi I - molto pericolose, II - pericolose e III - meno pericolose;
- I medesimi contenitori, così come evidenziato nella documentazione tecnica, sono realizzati in materiali idonei e a tenuta, specificatamente costruiti in funzione delle proprietà chimico-fisiche del rifiuto medesimo e resistenti all'azione degli eventuali oli minerali e solventi;
- In caso di consegna dei rifiuti in imballi non a norma, il produttore è avvisato della non conformità e, qualora fosse riscontrata la pericolosità del carico, lo stesso deve essere messo immediatamente in sicurezza;
- Eventuali sversamenti accidentali che dovessero verificarsi durante le operazioni descritte debbono essere contrastati tramite immediati interventi di raccolta e assorbimento con sostanze neutralizzanti e segatura, ovvero tramite l'utilizzazione di materiale assorbente affine;
- Il materiale generato dalle suddette operazioni dev'essere sottoposto alle seguenti azioni:
 - a) caratterizzazione;
 - b) stoccaggio in apposito e idoneo contenitore;
 - c) etichettatura;
 - d) deposito nell'area specifica a seconda delle caratteristiche di pericolo;
 - e) smaltimento finale come rifiuto;
- I colli contenenti il rifiuto autorizzato, essendo progettati ed omologati allo scopo, sono stoccati, come tutti gli altri rifiuti liquidi precedentemente autorizzati, nella apposita area riservata ai rifiuti liquidi pericolosi, su appositi bacini di contenimento dimensionati secondo la normativa vigente, ovvero dotati di capacità maggiore tra il contenitore più grande stoccato ed il 33 % del liquido totale stoccato, al fine di contenere eventuali rotture o minime perdite che dovessero eccezionalmente verificarsi;
- Per quanto attiene agli aspetti precipuamente ambientali, si ritiene che il solo rifiuto oggetto della richiesta così modificata non differisca sostanzialmente dalla natura e dalle tipologie di EER sino ad oggi già autorizzate e gestite abitualmente dall'impianto, potendosi inoltre confermare che con la presente modifica non sostanziale non risulteranno in alcun modo alterati gli aspetti ambientali connessi alla matrice territoriale di riferimento (aria, acqua, rumore, energia) con specifico riguardo a quanto già autorizzato con Determinazione 1717 del 10.7.12 e s.m.i.



APPLICAZIONE DELLE BAT

SI RIPORTA DI SEGUITO RIFERIMENTO ALLE BAT STATO APPLICAZIONE E NOTE
DI SETTORE PER QUANTO IN OGGETTO BAT

I rifiuti contenuti in contenitori siano immagazzinati al coperto. Gli ambienti chiusi devono essere ventilati con aria esterna per evitare l'esposizione ai vapori di coloro che lavorano all'interno; un'adeguata ventilazione assicura che l'aria all'interno sia respirabile e con una concentrazione di contaminanti al di sotto dei limiti ammessi per la salute umana. La ventilazione delle aree coperte potrà essere effettuata mediante aeratori a soffitto o a parete o prevedendo in fase di progettazione opportune aperture

Applicata

I contenitori con coperechi e tappi siano immagazzinati ben chiusi e/o siano dotati di valvole a tenuta

Applicata

Contenitori sigillati

I contenitori siano movimentati seguendo istruzioni scritte. Tali istruzioni devono indicare quale lotto deve essere utilizzato nelle successive fasi di trattamento e quale tipo di contenitore deve essere utilizzato per eventuali residui

Applicata

Procedure di movimentazione, carico e scarico

I fusti non siano immagazzinati su più di 2 livelli e che sia assicurato sempre uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati

Applicata

I contenitori siano immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate. I cordoli di contenimento devono essere sufficientemente alti per evitare che le eventuali perdite dei fusti/contenitori causino la tracimazione del cordolo stesso

Applicata

Vasche di contenimento

- COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E QUINDI DISPOSIZIONI DELLA STESSA, I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Domanda (ns. prof. N° 9209 del 21 marzo 2018) avente ad oggetto "Articolo 29 ter del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. - Articolo 213 del decreto Legislativo n° 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante non sostanziale";
2. Annessa comunicazione, presentata in data 19 marzo 2018, ad oggetto "*Modifica non sostanziale - Autorizzazione Integrata Ambientale n° 1717 del 10 luglio 2017*"

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



rilasciata alla Sameco S.r.L. (oggi Eco Eridania S.p.A) dalla Provincia di Pesaro – Urbino per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Montelabbate (PU), Via Pantanelli";

3. Relazione Tecnica comprensiva di: 1) PREMESSA; 2) MODIFICA VARIANTI PROPOSTE;
4. Rapporto di prova n° E182517.01;
5. Schede tecniche concernenti le tipologie di tanica adottate: 1) SCHEDA TECNICA SK – 10 – 46; 2) SCHEDA TECNICA SK – 20 – 88;
6. Scheda tecnica relativa alle "CISTERNETTE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU CON SUPPORTO";
7. Relazione tecnica attinente alle "VASCHE DI RACCOLTA PER N° 2 CISTERNE CUBICHE SOVRAPPOSTE DA LITRI 1000";
8. Corredo fotografico.
9. Bonifico di Euro 1200,00 (causale: Oneri istruttori AIA – Decreto legislativo n° 152/2006 – gestione rifiuti – CAP 7840/4E. Bonifico Sepa Italia.

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER TUTTI I MOTIVI, IN FATTO ED IN DIRITTO, COSÌ COME SOPRA ILLUSTRATI, RICHIAMATI ED ARGOMENTATI, IL SOTTOSCRITTO DOTT. MASSIMO BARONCIANI, RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IN OGGETTO, ACQUISITE ED ESPERITE TUTTE LE VALUTAZIONI NECESSARIE AL FINE DI POTER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA.

PROPONE

1. Di autorizzare l'introduzione della seguente modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 10/07/2012: inserimento, all'interno del processo produttivo esistente, del nuovo codice EER 07.05.01* (soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri), con precipuo riferimento all'articolo 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore), Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed alla D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 punto 1.2.1 (modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.) a favore della Ditta:



Ragione Sociale: **Eco Eridania S.p.A.**

P.IVA/CF/Reg.Imprese PU: **03033240106**

Sede legale e amministrativa: **Via Pian Masino comune di Arenzano (GE)**

Sede impianto: **Via Pantanelli comune di Montelabbate (PU)**

2. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite in questo documento istruttorio.
3. Che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente.
4. Che della Determinazione verrà rilasciata copia al soggetto interessato, ed inviata copia dell'atto autorizzativo, al Comune di Montelabbate (PU), all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Z.T. n° 1 di Pesaro; al Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza e l'originale trasmesso al competente Ufficio di questa Amministrazione.
5. *Di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione asseverata dallo scrivente Ente.*

Pesaro li, 31/10/2018

Il responsabile del procedimento

Dott. Massimo Baronciani